

Proposta di regolamento per l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

Visto l'articolo 130, comma 3-*bis* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ... 2010;

Acquisito il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Sentito il Garante per la Protezione dei dati Personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;.....:

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Codice», il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
- b) «abbonato», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice
- c) «operatore», qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. f) del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1 del Codice per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono;
- d) «registro», il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-*bis* del Codice
- e) «elenchi di abbonati», gli elenchi di cui all'art. 129 del Codice;
- f) «Ministero dello Sviluppo Economico», il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis del Codice.
2. Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice.
3. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti per i fini di cui all'articolo 7, comma 4, lett. b) del Codice di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all'articolo 7, comma 4, lett. b), e degli articoli 13, 23 e 24 del Codice.

Articolo 3 Istituzione del registro

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico istituisce, ai sensi dell'articolo 130 comma 3-bis del Codice, il registro pubblico delle opposizioni.
2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli soggetti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all'art. 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Articolo 4 Gestione del registro e copertura finanziaria

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico provvede alla realizzazione e gestione del registro affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi, pubblici o privati, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo 12, comma 1:

- a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;
- b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero;
- c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;
- d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario;
- e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attività di vigilanza e controllo per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero.

2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti dal

Ministero dello Sviluppo Economico entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento o, in caso di affidamento a terzi, entro e non oltre novanta giorni dalla conclusione del contratto.

Articolo 5 Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio

1. Ciascun operatore, prima di iniziare i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, è tenuto a presentare istanza presso il gestore del registro pubblico, comprensiva di:

- a) documentazione attestante l'identità dell'operatore (per le persone fisiche, documento di identità in corso di validità del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità del legale rappresentante pro tempore ed atto costitutivo e statuto);
- b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante di cui al successivo articolo 9, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con gli abbonati;
- c) l'elenco o gli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare.

2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza, provvede ad assegnare le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore a norma del successivo articolo 8, e pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a 12 mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. All'operatore è fatto obbligo di rendere nota al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro.

Articolo 6 Costi di accesso al registro

1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe

di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello Sviluppo Economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con decreto di cui all'art. 130, comma 3 ter lett. b) del Codice. I proventi delle tariffe d'accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro, incluso quanto necessario alla campagna informativa di cui al successivo articolo 11, e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.

Articolo 7 Modalità e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico

1. Ciascun abbonato può chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario, riportata negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, sia iscritta nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalità:

- a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro pubblico. In tal caso, l'abbonato è tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica e comunicare la numerazione da iscrivere al registro.
- b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera precedente, effettuata dalla linea cui è associata la numerazione per cui si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro. Il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilità per l'abbonato di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
- c) mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento. In tal caso, fa fede, ai fini di cui all'articolo 8, comma 2, la data di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte

- del gestore;
- d) mediante posta elettronica.

E' altresì consentito inviare una pluralità di richieste di iscrizione mediante un unico plico postale, comprensivo delle copie dei documenti d'identità di ciascun richiedente.

2. L'iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica. L'iscrizione di un abbonato nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalità da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui al precedente articolo 2, comma 2, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24 del Codice.

3. Ciascun interessato può aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalità previste per l'iscrizione ad esso. Ogni abbonato può iscriversi o revocare l'iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.

4. L'iscrizione dell'abbonato al registro pubblico è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell'interessato o di decadenza ai sensi del comma successivo. L'iscrizione dell'abbonato nel registro pubblico è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.

5. L'iscrizione nel registro decade automaticamente ogniqualvolta cambi l'intestatario o intervenga la cessazione dell'utenza: a tal fine, è assicurato l'aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2002, n. 72. A tal fine, il gestore del registro aderisce agli accordi quadro stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

6. L'iscrizione al registro pubblico può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle

operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

Articolo 8 Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori

1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori telefonici.

La consultazione del registro pubblico e dei dati in esso contenuti, in qualunque modo formati, da parte degli operatori deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3 quater dell'articolo 130 del Codice.

2. L'iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal gestore nel più breve tempo tecnicamente possibile e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta dell'abbonato. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni.

3. Le modalità di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendolo nuovamente a disposizione dell'operatore in un'apposita sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica all'operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro dà corso all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.

4. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico è possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.

5. A ciascun operatore sono consegnate credenziali di autenticazione per l'accesso ai sistemi di aggiornamento degli elenchi.

6. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di

aggiornamento degli elenchi sulla base dei dati contenuti nel registro pubblico sono conservate, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento degli elenchi e di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

Articolo 9 Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante

1. Gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del presente regolamento sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti degli abbonati, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e a non modificarla.

Articolo 10 Obbligo di informativa

1. Anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo altresì le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni. L'informativa può essere resa con modalità semplificate, nella forma prevista nell'allegato A) del presente regolamento.

Articolo 11 Campagna informativa per il consumatore

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, realizza e promuove una campagna informativa rivolta agli abbonati, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,

mediante l'impiego del telefono. Per le medesime finalità, tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico mettono a disposizione dei propri abbonati analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione.

Articolo 12 Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni

1. Il gestore assicura l'accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per l'esecuzione dei controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice.
2. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal presente regolamento, si applica la sanzione di cui all'articolo 162 comma 2-*quater* del Codice.

Articolo 13 Tutela dell'abbonato

1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento l'abbonato si avvale delle forme di tutela di cui alla Parte III del Codice.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2010